

Ordinanza. N: 15

Ischia : 21/02/2018

Oggetto:ordinanza n 112/17 integrazione



## IL COMANDANTE DELLA P.L.

VISTA la ordinanza n 112 del 09/08/2017 e in particolare quanto riportato al paragrafo "prescrizioni generali" pag 13 ultimo passaggio del punto 3

PRESO ATTO che per l'anno 2017 gli utenti in possesso dei badge di accesso alle ZTL hanno comunque dovuto fare uso dello stesso a causa del protrarsi del periodo di preesercizio del nuovo sistema di rilevamento degli accessi;

RITENUTO doversi adottare apposito provvedimento per consentire la compensazione tra l'importo a titolo di "diritti di segreteria" per il rilascio dell'autorizzazione e l'importo versato per il deposito cauzionale all'atto del rilascio del badge;

VISTI gli artt 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

VISTO l'art 3 del D.Lgs.03/02/1993 n 29, così come sostituito dall'art 3 del D.Lgs 31.3.1998 n 80 e in particolare il comma 2

VISTO il D. Lvo 267/2000

## ORDINA

il punto 3 del paragrafo "prescrizioni generali", riportato alla pag 13 della ordinanza n 112 del 09.08.2017 è sostituito dal seguente:

i possessori di badge di accesso alla ZTL, che restituiscono lo stesso dimostrando di avere effettuato il pagamento, con la esibizione della ricevuta o, in alternativa, dell'autorizzazione all'accesso, rilasciata unitamente al suddetto badge, saranno esonerati, per l'anno 2018, dal pagamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione;

sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria i veicoli degli enti pubblici e aziende pubblici servizi e FF. OO.;

La presente, sarà affissa all'albo pretorio a cura dell'Ufficio messi per un periodo non inferiore a gg 15 , pubblicata sul sito [www.comuneischia.it](http://www.comuneischia.it) <<http://www.comuneischia.it/>> .

La Polizia Locale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.

Il Resp.le 1<sup>a</sup> Serv. PL  
T. Col. G.G. PUGLIESE



Il Com.te della P.L.  
D.ssa C. BOCCANFUSO

1614